

02/04/2015



**Ministero delle Infrastrutture e dei  
Trasporti**

Ufficio Circondariale Marittimo di Lipari

-----  
Sezione Tecnica/Amministrativa/Operativa

**A: VEDASI ELENCO DISTRIBUZIONE**

Prot.01/03/4816/TEC Allegati: \_  
TEL. 090/9880819 - Fax 090/9880819  
E-mail:lipari@guardiacostiera.it

**OGGETTO:** Circondario Marittimo di Lipari.  
Trasmissione Ordinanza n. 06/2015 del 24 marzo 2015, relativa al  
novellamento dell'art. 3 dell'Ordinanza 14/2009 "destinazione e  
utilizzo Banchina e Molo del Porto Pignataro di Lipari"

**VIA E - MAIL/FAX**

(Spazio riservato  
a protocolli, visti  
e decretazioni)

Per opportuna conoscenza, norma e massima diffusione si  
trasmette, in allegato, copia dell' Ordinanza n° 06/2015, emessa da questa  
Autorità Marittima in data 24 marzo 2015, relativa all'oggetto.

**IL COMANDANTE**  
**T.V. (CP) Polo MARGADONNA**



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
**UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO – GUARDIA COSTIERA**

*Sezione Tecnica*

LIPARI

**ORDINANZA N° 06/15**

**(Novellamento art. 3 Ordinanza 14/2009 – Banchina e Molo del Porto di Pignataro)**

**Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Lipari:**

**VISTO:** Il Codice della Navigazione approvato con R.D. 30 marzo 1942 n.327 ed il relativo Regolamento di esecuzione (navigazione marittima) approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952 n.328;

**VISTE:** le circolari del Ministero dei Trasporti e della Navigazione – Direzione Generale del Demanio Marittimo e dei Porti – nn.520951 e 5201696 rispettivamente in data 24 febbraio 1995 e 14 aprile 1995 che attribuiscono all'Autorità Marittima la competenza a disciplinare la circolazione stradale nell'ambito dei porti e n°82/1059/II del 22/01/1999 del Comando Generale delle Capitanerie di Porto, riguardante le aree interne aperte al pubblico;

**VISTE:** le proprie ordinanze n. 19/05 del 10/06/2005 e n. 14/09 del 07/09/2009 e successive modificazioni e integrazioni, relative: "agli ormeggi, all'uso delle banchine, all'accesso e alla circolazione autoveicolare nei porti/approdi dell'isola di Lipari";

**VISTO:** l'articolo 3 (banchina e molo del porto di Pignataro dell'Ordinanza 14/09);

**RITENUTO:** a seguito del dislocamento presso questo Circondario Marittimo, di una nuova Motovedetta classe 300, ed in considerazione delle dimensioni della predetta unità navale, di dover meglio disciplinare, la normativa relativa agli ormeggi ed all'uso della banchina di riva nel porto Pignataro dell'Isola di Lipari;

**CONSIDERATO:** necessario, a causa della esiguità degli spazi destinati all'ormeggio principalmente di unità che svolgono attività commerciale, assegnare temporaneamente una parte di banchina destinata alle unità militari attualmente non presenti nel Porto di Pignataro;

**VISTI:** gli artt. 17, 30, 62, 68 e 81 del Codice della Navigazione, nonché l'art. 59 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione - parte marittima;

**ORDINA**

**Articolo 1**

**l'articolo 3, (banchina e molo del porto di Pignataro) dell'Ordinanza 14/09, è così novellato:**

**1.1 banchina di Pignataro:**

**1.1.1** nel tratto di banchina, a partire dalla radice del molo di Pignataro, per una lunghezza di 65 (sessantacinque) metri circa, o comunque così come evidenziato dalla segnaletica orizzontale rappresentata con una striscia di colore giallo, è fatto divieto di ormeggio a

qualsiasi unità, ad eccezione dei mezzi navali adibiti a finalità pubbliche, al fine di consentire le manovre di ingresso ed uscita degli stessi mezzi navali;

1.1.2 il rimanente tratto di banchina è riservato:

1.1.2.1 i primi 10 (dieci) mt. circa, o comunque così come evidenziato dalla segnaletica orizzontale rappresentata con una striscia di colore blu, all'ormeggio di unità che svolgono attività Uso Conto Proprio;

1.1.2.2 i successivi 35 mt. circa o comunque così come evidenziato dalla segnaletica orizzontale rappresentata con una striscia di colore rosso, alle unità da diporto appartenenti al Circondario Marittimo di Lipari, che effettuano attività di noleggio o locazione. L'ormeggio in tale area dovrà essere effettuata nel logico rispetto delle aree e degli spazi disponibili, tenendo in considerazione la lunghezza fuori tutto dell'unità;

1.1.2.3 i restanti 5 metri o comunque così come evidenziato dalla segnaletica orizzontale rappresentata con una striscia di colore bianca, alle unità da diporto in transito;

1.1.2.4 i 30 (trenta) metri finali, più lo spigolo di 7 (sette) metri, all'ormeggio di unità da pesca;

Le unità di cui al punto 1.1.2.2 per poter sostare nella predetta porzione di banchina, dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere in possesso, ove previsto, dell'art. 68;

b) essere in possesso, ove previsto, del certificato di sicurezza/idoneità al noleggio, in regolare corso di validità;

c) essere in possesso della copertura assicurativa obbligatoria ed in regolare corso di validità;

d) mantenere l'unità sempre in piena efficienza ed operatività al fine di essere pronta a muovere in qualsiasi momento, su espressa richiesta di questa Autorità Marittima;

## 1.2 **Molo di Pignataro:**

1.2.1 il tratto di banchina a partire dalla radice del molo, per una lunghezza di 50 (cinquanta) metri, compreso il pennello esistente, è riservato all'ormeggio delle unità militari e di polizia. In caso di posti disponibili potranno anche ormeggiarsi le unità di servizio del pilota e degli ormeggiatori;

1.2.2 il rimanente tratto di banchina, verso la testata del molo, è riservato:

1.2.2.1 i primi 20 (venti) metri, all'ormeggio delle unità che effettuano l'attività di Pesca-Turismo al fine di effettuare operazioni di imbarco/sbarco turisti e relativa sosta;

1.2.2.2 i secondi 75 (settantacinque) metri, all'ormeggio a pacchetto delle unità da pesca;

1.2.2.3 i successivi 60 (sessanta) metri, all'ormeggio a pacchetto delle unità da traffico;

1.2.3 i 40 (quaranta) metri finali, all'ormeggio di n. 1 (uno) aliscafo di linea. In caso di assenza del mezzo di linea, lo spazio ad esso preposto potrà essere occupato in caso di condimeteo avverse o altre esigenze da altre unità, con l'esplicita autorizzazione di questa Autorità Marittima, richiesta via VHF, E-Mail o telefonica;

1.1.4 **In caso di ormeggio di più unità "a pacchetto", e fatto salvo diretta ed espressa indicazione dell'Autorità Marittima "in andana", la distanza totale della singola colonna di barche non dovrà eccedere i 20 metri dal ciglio banchina e, comunque, non dovrà, in ogni caso, comportare l'occlusione del canale di accesso/uscita dal porto almeno alle maggiori unità navali destinate al S.A.R. (Ricerca e Soccorso) e/o a finalità di polizia;**

## 1.3 **Banchina e Molo di Pignataro, unità in disarmo / non operative:**

1.3.1 considerata la limitata disponibilità di spazi, l'ormeggio temporaneo di unità navali da Pesca, traffico passeggeri e/o altre categorie professionali e del diporto, in disarmo o non operative, è consentito esclusivamente previa autorizzazione rilasciata dall'Autorità Marittima. A tal fine gli interessati dovranno inoltrare, con congruo anticipo, apposita domanda di ormeggio in carta legale, che sarà valutata in relazione alle contingenti esigenze;

1.3.2 È equiparata al disarmo, la sosta di unità al medesimo ormeggio, per un periodo continuato superiore a 15 (giorni);

- 1.3.3 In via prioritaria, è facoltà dell'Autorità Marittima, al fine di garantire la sicurezza degli ormeggi, delle unità e garantire la percorribilità dei corridoi di transito navale e la libera e sicura fruibilità della banchina, valutare ed autorizzare temporanei spostamenti degli ormeggi delle unità in aree differenti.

## **Articolo 2**

### **Temporanea assegnazione di parte di banchina destinata ad unità navali militari**

- 2.1 Fermo restando le prioritarie esigenze delle unità navali militari e di polizia, il tratto di banchina e molo del porto di Pignataro, contraddistinto dalla striscia di colore giallo, potrà essere utilizzato, ad esclusione del tratto adibito all'ormeggio delle unità SAR, temporaneamente per l'ormeggio di unità, solo se preventivamente autorizzate da questa Autorità Marittima, previa valutazione delle effettive necessità e validità dei documenti di bordo.

Le unità richiedenti, dovranno presentare apposita istanza, nella quale dovranno essere fornite le generalità complete del Comandante e del proprietario complete di recapito telefonico, dovrà essere inoltre indicato il tempo di permanenza previsto, allegando all'istanza, nel contempo, copia di un documento di identità e del titolo abilitativo alla condotta del mezzo nautico.

Resta inteso che per ogni danno/manomissione agli apprestamenti nautici presenti in banchina e/o sul fondale, sarà imputato direttamente al Comandante dell'unità ivi ormeggiata ed in solido al proprietario se diverso dal Comandante.

L'ormeggio dovrà avvenire esclusivamente con mezzi ed apprestamenti nautici propri e ad esclusiva responsabilità del Comandante del mezzo nautico di cui si richiede l'autorizzazione all'ormeggio.

## **Articolo 3**

### **Sanzioni**

I contravventori alla presente Ordinanza, oltre ad essere ritenuti responsabili di eventuali danni a persone e/o cose, incorreranno, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, alle sanzioni previste dagli articoli 1161, 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione, nonché ai sensi dell'articolo 53 comma 3 del Decreto Legislativo 171/2005 e da altre leggi speciali.

E' fatto, altresì, obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui esecuzione è affidata al personale dipendente nonché a tutti gli Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria.

## **Articolo 4**

### **Norme Abrogate o Sospese:**

l'articolo 3, (banchina e molo del Porto di Pignataro) dell'Ordinanza 14/09 citata in premessa, è abrogato.

## **Articolo 5**


### **Entrata in vigore**

La presente Ordinanza entra in vigore a far data dal 6 Aprile 2015

Lipari li, 24 Marzo 2015

IL COMANDANTE  
F.V. (CP) Paolo MARGADONNA





**PORTO DI PIGNATARO**

**IL COMANDANTE**  
**Tenente di Vascello (CP)**  
**Paolo MARGADONNA**

